

CAMERA DEI DEPUTATI

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Relatore: CAPEZZONE

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 24 settembre 2013

ART. 1.

(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e procedura).

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) previsione di una relazione da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari ogniqualvolta il Governo modifichi ovvero introduca nuove disposizioni tributarie. Tale relazione deve riportare l'impatto di gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza locale.

1. 100. Busin.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

ART. 2.

(Revisione del catasto dei fabbricati).

Sopprimerlo.

2. 1. Laffranco.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dei comuni aggiungere le seguenti: ovvero delle unioni o delle associazioni di comuni, per lo svolgimento di funzioni associate,

2. 3. Busin.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: atti a facilitare aggiungere le seguenti: gli accertamenti fiscali sui cambi di proprietà per i quali non risultino movimenti bancari.

2. 6. Laffranco.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera b-bis), aggiungere in fine le parole: e disporre la pubblicazione

2. 104. Pesco, Pisano, Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Villarosa.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le parole: facilitare e supportare concretamente l'attività dei comuni, unioni di comuni od associazioni di comuni per lo svolgimento di funzioni associate, nella cooperazione con l'Agenzia delle entrate mediante il rafforzamento delle attività svolte dagli enti locali aventi valenza catastale-fiscale, sulla base delle norme vigenti come previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

2. 10. Busin.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: dai valori medi ordinari aggiungere le seguenti: ridotti almeno del 20 per cento

Conseguentemente alla lettera i), sopprimere le parole: e comunque non al di sopra del valore di mercato.

2. 11. Laffranco.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) considerare come non si valutino come fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni; resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.

2. 12. Busin.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere meccanismi di aggiornamento periodico delle classificazioni

censite, in base alle mutate condizioni degli immobili e delle loro funzionalità e di aggiornamento degli accatastamenti delle unità immobiliari censite non in corrispondenza della loro effettiva consistenza e destinazione d'uso.

2. 13. Bernardo, Laffranco.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera g), numero 1.2), dopo la parola: localizzazione aggiungere le seguenti:, gli oneri di gestione e manutenzione.

2. 14. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera h), numero 1), dopo la parola: localizzazione aggiungere le seguenti:, gli oneri di gestione e manutenzione.

2. 16. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: di cui sono pubblicati i relativi valori e metodi di determinazione.

2. 17. Pesco, Pisano, Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Villarosa.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione, nonché.

2. 20. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: oneri di manutenzione aggiungere le seguenti: , di gestione.

2. 22. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

m) prevedere che al fine del prelievo tributario sugli immobili, siano considerati tassabili, con attribuzione di rendita figurativa desunta con i principi previsti dal presente articolo, gli immobili abusivi, ma con adeguate modalità, stante la particolare tipologia di tali immobili di natura illecita; a dette tipologie di immobili non può essere riconosciuta alcuna agevolazione o esenzione.

2. 23. Sandra Savino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

m) prevedere, per le unità immobiliari censite, ma dismesse da qualunque destinazione d'uso da più di cinque anni, adeguate riduzioni del valore patrimoniale e reddituale, che tengano conto degli oneri di manutenzione e conservazione e dell'accertato stato di dismissione.

2. 24. Bernardo, Laffranco.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di ottenere al più presto effetti perequativi nelle imposte sui fab-

bricati basate sulla redditività degli stessi, si provvede con priorità alla revisione del sistema estimativo nella parte afferente la determinazione delle rendite.

2. 26. Pagano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: volti a stabilire modalità e tempi certi per il rispetto di tali piani con le seguenti: che prevedano anche modalità e tempi certi di attuazione dei piani medesimi

2. 110. De Menech.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: con oneri a carico dei comuni.

***2. 100.** Paglia, Ragosta, Lavagno.

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: con oneri a carico dei comuni.

***2. 106.** Lorenzo Guerini, Fragomeli, De Menech, Marco Di Maio.

Commissione	Governo

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) adottare specifiche sanzioni pecuniarie per i responsabili dei servizi delle Amministrazioni comunali che, senza giustificato motivo, pur a conoscenza attraverso la relativa documentazione di situazioni di abusivismo, non segnalano agli appositi organi competenti tali situazioni ovvero non provvedono ad intervenire ai sensi della normativa di settore;

2. 101. Busin.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) definire soluzioni sostenibili in materia di ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali e finanziarie dei soggetti che esercitano le funzioni catastali, in coerenza con l'attuazione del nuovo catasto;

2. 39. Fragomeli, De Menech, Marco Di Maio, Lorenzo Guerini.

Commissione	Governo

Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) prevedere che, con riferimento a quanto stabilito dalla lettera i), gli incrementi di imposta derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 non possano superare il 20 per cento delle imposte attualmente gravanti. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 provvedono ad individuare le modalità temporali con le quali i suddetti incrementi sono applicati progressivamente, anche mediante successivi interventi correttivi;

Conseguentemente, alla lettera l), sopprimere le parole: e la necessaria gradualità.

2. 47. Laffranco.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: e dalla Regione autonoma e dagli enti locali della Valle d'Aosta, ai sensi e agli effetti del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 142.

2. 51. Marguerettaz.

Commissione	Governo

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

q) prevedere che l'omesso o tardivo adempimento delle operazioni di riclassamento e di revisione degli estimi rilevi ai fini della responsabilità amministrativa per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.

***2. 52.** Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

q) prevedere che l'omesso o tardivo adempimento delle operazioni di riclassamento e di revisione degli estimi rilevi ai fini della responsabilità amministrativa per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.

***2. 103.** Busin.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

q) riformare, d'intesa con la regione Friuli Venezia Giulia, la disciplina della notificazione degli atti tavolari.

2. 105. Rosato.

Commissione	Governo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del presente articolo, previa verifica della situazione congiunturale del mercato immobiliare e del comparto edilizio, entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

2. 54. Laffranco.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

* * *

ART. 3.

(Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale).

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere che le azioni svolte per il contrasto all'evasione fiscale siano pubblicate sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, indicando il numero e la tipologia delle azioni svolte, suddivise per settore e per regione, al fine di consentire la massima trasparenza ed efficacia del contrasto all'evasione.

***3. 1.** Pesco, Cancelleri, Villarosa.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere che le azioni svolte per il contrasto all'evasione fiscale siano

pubblicate sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, indicando il numero e la tipologia delle azioni svolte, suddivise per settore e per regione, al fine di consentire la massima trasparenza ed efficacia del contrasto all'evasione.

***3. 100.** Busin.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. La commissione di cui al comma 1, lettera d), nell'ambito del rapporto di cui alla medesima lettera d) provvede altresì a riferire, con specifici referti o sezioni, in merito alle particolari modalità di evasione ed elusione poste in essere dai cittadini stranieri, individuando le necessarie misure di contrasto.

3. 7. Laffranco.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

ART. 4.

(Monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale).

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: redditi di lavoro dipendente e autonomo aggiungere le seguenti: ivi comprese le agevolazioni per i buoni pasto e per il welfare aziendale.

4. 2. Pagano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: imprese minori aggiungere le seguenti:, di imprese agricole.

4. 3. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: patrimonio artistico con le seguenti: del patrimonio storico-artistico.

4. 6. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Commissione	Governo

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: istruzione, nonché aggiungere le seguenti: dell'agricoltura,

4. 7. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché, sulla base dello stesso criterio, dell'istituto della destinazione dell'8 per mille.

4. 10. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'equità e la riduzione strutturale della pressione fiscale, le cui funzioni assorbono ed integrano quelle del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui al comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni.

4. Le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all'evasione fiscale e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale sono attribuite esclusivamente al Fondo per l'equità e la riduzione strutturale della pressione fiscale. Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese. Le risorse del Fondo accertate annualmente mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate alla realizzazione prioritaria delle seguenti finalità:

- a) l'aumento delle detrazioni fiscali per i carichi familiari;
- b) l'aumento degli assegni per il nucleo familiare;
- c) l'aumento delle detrazioni Irpef per lavoro dipendente e per le pensioni;
- d) l'attenuazione della decrescenza della detrazione da lavoro;
- e) agevolazioni a favore dei datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato;
- f) la revisione dell'IMU sui beni immobiliari strumentali alle attività economiche.

5. Il Parlamento, in occasione dell'esame del Documento di economia e finanza (DEF), sulla base del decreto di cui al comma 4, può indicare al Governo le misure da attuare, tra quelle indicate dalle lettere da a) a f) di cui al medesimo comma.

6. Per le finalità di cui al comma 4 del presente articolo il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a coordinare le norme di attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 1, e di cui al comma 2 del presente articolo con le vigenti procedure di bilancio, definendo in particolare le regole di alimentazione del predetto Fondo per l'equità e la riduzione strutturale della pressione fiscale, le cui

dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dal comma 4 del presente articolo.

4. 13. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: gravante aggiungere le seguenti: sui redditi da lavoro e.

4. 14. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

* * *

ART. 5.

(Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale).

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: definire aggiungere le seguenti: , anche attraverso una puntuale codifica delle fattispecie rilevanti,

Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) incentivare, per le fattispecie non codificate, il ricorso alla disciplina

dell'interpello preventivo con procedura abbreviata, anche in linea con quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.

5. 6. Businarolo, Ruocco, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Villarosa.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: definire aggiungere le seguenti: , anche attraverso una puntuale codifica delle fattispecie rilevanti,

5. 100. Ruocco, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Villarosa.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: la condotta fino alla fine della lettera con le seguenti: il concetto di abuso di diritto recependo integralmente le disposizioni della Raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione fiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012.

5. 5. Ruocco, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Villarosa.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: uso distorto fino alla fine della lettera con le seguenti: un puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere allo scopo di eludere l'imposizione e che comporti un indebito vantaggio fiscale.

5. 4. Ruocco, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Villarosa.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), numero 2) sopprimere le parole da: stabilire fino alla fine della lettera.

5. 10. Pesco, Cancelleri, Villarosa.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) esplicitare che non costituisce risparmio di imposta indebito il mero differimento dell'emersione di base imponibile per effetto dell'utilizzo di operazioni sull'azienda, sulle partecipazioni di controllo o sulla soggettività degli enti, relativamente

alle quali la normativa fiscale prevede regimi di neutralità fiscale in capo al dante causa dell'operazione e continuità dei valori fiscali in capo all'avente causa.

5. 11. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: e le eventuali modalità fino a: mancata conformità con le seguenti: ed i relativi vantaggi fiscali indebitamente conseguiti, nonché la mancata conformità delle connesse operazioni

5. 12. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo altresì l'abolizione del divieto di prova testimoniale nel processo tributario.

5. 13. Sandra Savino.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) anche in deroga alle regole ordinariamente applicabili, effettuare l'accertamento tributario ed applicare il conseguente regime sanzionatorio in capo al soggetto che consegue l'indebito risparmio d'imposta.

5. 15. Ravetto.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) escludere la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in tutti i casi in cui l'Amministrazione finanziaria risulti soccombente all'esito del processo tributario.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera e).

5. 16. Pagano.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

ART. 6.

(Gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e revisione della disciplina degli interpelli).

Al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) prevedendo, con particolare riferimento ai debiti contributivi, che qualora l'applicazione di interessi ed accessori, comprese le sanzioni, sia superiore al tasso di usura, questi possano essere ricalcolati su istanza del debitore, con applicazione degli interessi legali, del solo aggio esattoriale e di una sanzione onnicomprensiva pari al dieci per cento delle imposte e contributi dichiarati e non versati; è ammessa la rateazione del debito così ricalcolato;

6. 8. Palmizio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

e) stabilendo che, per tutte le tipologie di rateizzazione, gli interessi dovuti sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti al saggio legale;

f) stabilendo che, anche nel caso in cui l'inadempimento determini la decadenza dal beneficio della rateizzazione, la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, deve essere commisurata all'importo delle rate non versate e non anche a quello dei tributi che rimangono ancora da pagare sulla base del piano di ammortamento;

g) prevedendo che le norme più favorevoli emanate in sede di esercizio della delega trovino applicazione anche alle rateizzazioni in corso, qualora il contribuente non sia decaduto dal beneficio della rateizzazione.

6. 10. Busin.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) prevedendo che le soglie di punibilità di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nel limite di 50.000 euro per ciascun anno solare si applichino anche all'omesso versamento, alle rispettive scadenze, di contributi previdenziali a carico del lavoratore dipendente trattenuti dal datore di lavoro, dichiarati e non versati;

6. 11. Palmizio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) rivedendo, ai fini di una sua migliore armonizzazione, il regime di accesso alla rateizzazione dei debiti fiscali, anche in relazione ai risultati conseguiti in termini di effettiva riscossione, con proce-

ture che garantiscano la massima trasparenza ed oggettività.

6. 100. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni volte a distinguere, ai fini della riscossione frazionata in pendenza di giudizio, tra maggiori imposte accertate a fronte di maggiori redditi o componenti positivi non dichiarati dal contribuente e maggiori imposte accertate a seguito del disconoscimento di componenti negativi, deduzioni o detrazioni indicate in dichiarazione dal contribuente, mantenendo ed eventualmente incrementando la riscossione frazionata per le prime e sospendendola invece, fino alla sentenza di primo grado, per le seconde, ad esclusione di quelle operate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sempre che il comportamento del contribuente non integri gli estremi della frode ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 2000, n. 74.

6. 13. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6 aggiungere, in fine le parole:
, nonché di prevedere la possibilità di

interpellare l'amministrazione finanziaria su quesiti o operazioni specifiche, stabilendo un termine congruo entro il quale la stessa è tenuta a rispondere, le conseguenze del mancato rispetto di tale termine e l'obbligatorietà della risposta fornita per l'amministrazione finanziaria.

6. 101. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)

* * *

ART. 7.

(Semplificazione).

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) alla revisione del trattamento fiscale delle borse di studio erogate dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca, al fine di consentire agli studenti di poter usufruire dell'intero importo della borsa di studio attraverso l'esenzione dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

7. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

ART. 8.

(Revisione del sistema sanzionatorio).

Al comma 1, dopo le parole: conseguenze sanzionatorie aggiungere le seguenti: , prevedendo la non punibilità delle fattispecie di abuso del diritto ed elusive sia ai fini amministrativi che penali.

8. 100. Busin.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: e del sistema con le seguenti:, prevedendo sanzioni differenziate nelle ipotesi di semplice errore di fatto o di diritto nella dichiarazione; la revisione del sistema.

8. 2. Pagano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sostituire la parola: prevedendo con la seguente: esplicitando.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da:, fatti comunque salvi fino alla fine del comma.

8. 1. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

Commissione	Governo

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

* * *

ART. 9.

(Rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo).

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di trasferimento di immobili, aggiungere le seguenti: in particolare, in tale ambito, avviando indagini anche per gli anni pregressi, sui trasferimenti di immobili per i quali non risultano movimenti bancari.

9. 102. Laffranco.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere, con riferimento al commercio ambulante, di reintrodurre il documento unico di regolarità contributiva (DURC), che dovrà essere esibito in particolare al rinnovo delle licenze o alle relative modifiche;

9. 100. Laffranco.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole da: rafforzare fino a: di pagamento con le seguenti: ridurre il limite dei pagamenti non tracciabili, nonché rafforzare la tracciabilità anche

9. 6. Paglia, Ragosta, Lavagno.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: A tal fine, verificare la possibilità di prevedere importi crescenti delle detrazioni di cui all'articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al crescere delle spese effettuate annualmente mediante moneta elettronica;

9. 7. Coppola.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera h-bis) aggiungere la seguente:

i) disporre il passaggio di Equitalia sotto il diretto controllo del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. 12. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo la lettera h-bis) aggiungere la seguente:

i) rafforzare il monitoraggio ed il controllo delle situazioni patrimoniali dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, mediante l'istituzione di una banca dati nazionale pubblicata sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

9. 103. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villarosa.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera h-bis) aggiungere la seguente:

i) prevedere per le eventuali necessità derivanti dalle funzioni previste dagli articoli precedenti, il rafforzamento degli organici delle agenzie fiscali attraverso il ricorso a forme semplificate di mobilità tra le pubbliche amministrazioni.

9. 101. Pagano.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

ART. 10.

(Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: rafforzamento e razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario con le seguenti: riduzione delle sanzioni applicabili con l'istituto della conciliazione nel processo tributario per le violazioni di minore entità e rafforzamento e razionalizzazione del medesimo istituto.

10. 102. Ruocco, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Villarosa.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dell'istituto della conciliazione fino alla fine della lettera, con le seguenti: degli istituti deflattivi del contenzioso (conciliazione giudiziale, accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione, adesione all'invito al contraddittorio, adesione ai verbali di constatazione) prevedendo, altresì, percentuali di riduzione delle sanzioni inversamente proporzionali all'entità della violazione commessa;

10. 100. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, stabilendo percentuali di riduzione delle sanzioni inversamente proporzionali all'entità della violazione commessa;

10. 2. Ruocco, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Villarosa.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 10) aggiungere il seguente:

11) l'attuazione di un sistema di monitoraggio, ai fini statistici, delle attività delle commissioni tributarie, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

10. 103. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Villarosa.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole da: assicurare fino a: riscossione con le seguenti: prevedere prioritariamente la possibilità da parte degli enti locali di svolgere in via autonoma l'attività di riscossione, ed in via subordinata, nei casi di esternalizzazione delle

funzioni in materia di accertamento e di riscossione, assicurare competitività, certezza e trasparenza,

10. 7. Pesco, Cancelleri, Villarosa.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), numero 4), sopprimere le parole da: nonché presso fino alla fine del numero.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 6), sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del numero.

10. 104. Pesco, Ruocco, Villarosa, Cancelleri.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), numero 6), sopprimere le parole da: prevedendo fino alla fine del numero.

10. 105. Sottanelli.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera c), numero 6), sostituire le parole da: con lo strumento del ruolo fino a: interamente partecipate con le seguenti: esclusivamente in forma diretta o con società interamente partecipate, con società sottoposte a controllo pubblico, con i soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. 106. Bruno Bossio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), numero 8), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo altresì l'esclusività della funzione giurisdizionale e trasformando le attuali commissioni tributarie in tribunali tributari e corti d'appello tributarie.

10. 107. Sandra Savino.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. – (*Revisione della disciplina e della organizzazione del processo tributario e della giurisdizione tributaria*). – 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad attuare, con i decreti di cui all'articolo 1, la revisione della disciplina e dell'organizzazione del processo tributario e della giurisdizione tributaria, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione al giudice tributario di tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, conformemente a quanto indicato dalle decisioni della Corte costituzionale in materia;

b) previsione della facoltà di definizione conciliativa tra le parti di quanto forma oggetto del processo tributario parallelamente all'evolversi del processo stesso in ogni sua fase e grado, stragiudizialmente e anche su invito da parte dei collegi giudicanti;

c) garantito accesso del contribuente alla tutela giurisdizionale, senza preclusioni limitative in grado di condizionarla;

d) identificazione degli atti tributari autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario entro termini di decadenza specificamente predeterminati;

e) articolazione del processo tributario in tre gradi di giudizio: i primi due, da espletarsi da tribunali tributari e da corti d'appello tributarie, quali organi della giurisdizione tributaria derivanti dalle commissioni tributarie provinciali e regionali così come riordinate dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, aventi rispettivamente sede nei capoluoghi di provincia e di regione, il terzo, demandato ad apposita Sezione tributaria della Corte di Cassazione, composta da trenta giudici, ripartiti in cinque sottosezioni in ragione della materia, di cui la prima presieduta dal Presidente della Sezione tributaria e le altre da uno dei loro componenti, con l'espressa previsione che il Presidente della Sezione tri-

butaria della Corte di Cassazione può disporre che i ricorsi che presentano questioni di diritto già decise in senso difforme dalle sottosezioni e quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza vengano decise da un Collegio unitariamente composto dai presidenti delle cinque sottosezioni o in loro vece da un componente di ciascuna sottosezione designato dal rispettivo presidente;

f) qualificazione professionale dei giudici tributari in modo da assicurare adeguata preparazione specialistica, esclusa ogni distinzione tra di essi in riferimento alle rispettive provenienze, anche per ricoprire cariche di presidenza o vicepresidenza, con rigorosa disciplina delle incompatibilità anche per la contemporanea appartenenza del giudice tributario ad altro ordine giurisdizionale, in ogni caso vietata;

g) riordino dei soggetti abilitati alla rappresentanza e alla difesa delle parti nel processo tributario tenuto anche conto della normativa dell'Unione europea e con l'istituzione, comunque, di apposito albo dei difensori tributari presso ciascuna Corte d'appello tributaria e presso la Sezione tributaria della Corte di cassazione;

h) adeguamento delle norme del processo tributario alla particolare natura dello stesso rispetto a quello civile e amministrativo, prevedendosi in particolare:

1) apposita regolamentazione del trasferimento dell'azione da altri giudici a quello tributario e viceversa, soltanto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria della giurisdizione;

2) disciplina della competenza tra i vari giudici tributari, esclusa l'applicabilità di ogni tipo di regolamento previsto dal codice di procedura civile;

3) disciplina dell'astensione e della ricsuzione dei giudici tributari adeguata alle peculiarità del processo tributario e alla particolare natura delle parti resistenti in primo grado;

4) specificazione dei poteri decisorii, cautelari, cognitori ed istruttori dei giudici tributari, in funzione dello speciale oggetto del processo ad essi affidato;

5) aggiornamento della disciplina delle parti del processo tributario per adeguarla alle nuove disposizioni sostanziali in materia;

6) istituzione di apposito regime disciplinare per i processi tributari con pluralità di parti, avuto specifico riguardo agli istituti dei ricorsi collettivi e cumulativi, del litisconsorzio necessario e facoltativo, degli interventi, volontari e coatti, e della riunione delle cause;

7) disciplina formale degli atti del processo tributario, con particolare riguardo agli atti di parte e ai provvedimenti dei giudici, alla loro comunicazione e notificazione, anche a mezzo telefax o in via telematica;

8) regolamentazione del procedimento di primo e di secondo grado con la rigorosa specificazione dei requisiti degli atti introduttivi e delle conseguenze della loro mancanza in termini d'inammissibilità, delle formalità e dei tempi per la costituzione in giudizio, iscrizione a ruolo, produzione di documenti, anche in grado d'appello, proposizione di motivi aggiunti, soltanto in primo grado, discussione della causa sempre in pubblica udienza, eliminazione dei riti preliminari e dei relativi reclami, abolizione di trattamenti riservati a particolari categorie di controversie, privilegiando l'uniformità del rito come strumento di semplificazione e di celerità;

9) limitazione della sospensione necessaria del processo tributario ai soli casi di presentazione di querela di falso, in via principale o incidentale, e di controversie sullo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio;

10) uniformizzazione e generalizzazione della tutela cautelare in ogni stato e grado del processo tributario, ai fini della realizzazione del giusto processo e di

una tutela giurisdizionale concreta ed effettiva, conformemente ai precetti costituzionali;

11) estensione della conciliazione giudiziale anche in grado di appello e in pendenza del giudizio di revocazione, salva la possibilità della conciliazione stragiudiziale anche in pendenza del giudizio davanti alla Sezione tributaria della Corte di cassazione;

12) semplificazione del giudizio d'appello, con la possibilità per tutte le parti di produrre nuovi documenti, e con l'abolizione della sanzione dell'inammissibilità per il caso di mancato deposito di copia dell'appello alla segreteria del giudice che ha emesso la sentenza appellata, da sostituire con altro strumento per evitare l'incauto rilascio di formule esecutive;

13) disciplina del procedimento davanti alla Sezione tributaria della Corte di Cassazione, mantenendo solo alcune delle disposizioni di rito attualmente previste dal codice di procedura civile e adeguando quelle conservate, in modo da garantire una ragionevolmente contenuta diversità del terzo grado del processo tributario rispetto a quello interamente disciplinato dal codice di rito civile, privilegiando in ogni caso il ruolo nomofilattico della Sezione tributaria della Corte di Cassazione quale organo apicale della giurisdizione tributaria;

14) disciplina dell'immediata esecutorietà delle decisioni dei giudici tributari valevole per tutte le parti in causa;

i) riordino dell'assetto organizzativo dei tribunali e delle corti d'appello tributarie e dei loro componenti, secondo criteri di efficienza e di professionalità;

l) riconoscimento ai giudici tributari di ogni grado della qualità di magistrati, dotati di apposito organo di autogoverno, con riconosciuta garanzia di autonomia, anche finanziaria, attraverso l'utilizzo dei

contributi unificati previsti dalla legge da impiegare soltanto per il distacco del personale delle segreterie dagli enti di provenienza e per le retribuzioni dei giudici in misura adeguata alla qualità delle funzioni espletate.

10. 01. Sandra Savino.

Commissione	Governo

* * *

ART. 11.

(Revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e di lavoro autonomo e sui redditi soggetti a tassazione separata; previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni).

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo un regime di determinazione forfetaria delle imposte dirette e dell'IVA per i giovani di età inferiore ai 35 anni, i disoccupati, gli inoccupati ed i cassa integrati che intraprendono nuova attività d'impresa o lavoro autonomo, anche in forma societaria, il cui volume d'affari annuale non ecceda i sessantamila euro.

11. 3. Pesco, Ruocco, Villarosa, Cancelleri.

Commissione	Governo

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e rivede il regime di calcolo delle deduzioni, al fine di semplificare la determinazione della base imponibile della stessa IRAP.

11. 6. Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Nelle more di un riordino complessivo tassazione derivante dall'attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione, riarmonizzando le vigenti norme con le previsioni, di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), sono abrogati:

a) l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 576 del 1975;

b) il comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 72 del 1983;

c) il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 408 del 1990;

d) il comma 4 dell'articolo 26 della legge n. 413 del 1991;

e) il comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 342 del 2000.

4. Il comma 6 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 (TUIR), n. 917, è sostituito dal seguente: « 6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili

per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione d'imposta, la riduzione del capitale subentrante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5 e diversi da quelli accantonati in sospensione di imposta, a partire dal meno recente ».

5. Le modifiche di cui al precedente comma si applicano, ove più favorevoli, anche ai rapporti e alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le modifiche si applicano altresì nei casi di riduzione della riserva legale che si sia formata anche con saldi di rivalutazione monetaria.

11. 101. Busin.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3) Il comma 4-*bis* dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito con il seguente:

« 4-*bis*. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale, ancorché

soggetta ad impugnazione. Qualora intervenga, sia essa indifferentemente a favore del soggetto emittente il documento o il soggetto che lo ha utilizzato, una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice, ovvero non più soggetta alla impugnazione ai sensi dell'articolo 428 dello stesso codice, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio oggetto dell'azione penale sono totalmente ammessi in deduzione, ovvero compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi ».

11. 100. Busin.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 11)

* * *

ART. 12.

(Razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della produzione netta).

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: delle stabili organizzazioni all'estero aggiungere le seguenti: o transfrontaliere.

12. 3. Guerra.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) riordino della disciplina inerente il sistema di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da transazioni commerciali tra soggetti residenti e non, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di onere della prova nel caso di operazioni intercorse con imprese residenti negli stati di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2002.

12. 100. Oliaro, Zanetti.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12)

* * *

ART. 13.

(Razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette).

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo è delegato, altresì, a chiarire, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, che i servizi erogati e i beni ceduti di benessere del corpo e cura della persona resi direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi nell'ambito delle strutture ricettive sono

da considerarsi prestazioni accessorie alla prestazione principale resa ai clienti alloggiati, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

13. 5. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) equiparazione delle imposte sui trasferimenti dovute in occasione di compravendite immobiliari poste in essere da fondi immobiliari istituiti in base alla legislazione di altri Stati dell'Unione europea e da altri operatori professionali esteri, con il regime attualmente applicabile alle compravendite immobiliari in cui sono parte i fondi immobiliari e gli altri operatori professionali nazionali.

13. 7. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 13)

ART. 14.
(Giochi pubblici).

Sopprimerlo.

14. 107. Cecconi, Baroni, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: e locali con le seguenti: con quelli locali e.

14. 108. Balduzzi, Zanetti, Sottanelli, Sberna.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: di ludopatia ovvero.

14. 109. Baroni, Cecconi, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Dall’Osso, Di Vita, Pesco.

Commissione	Governo

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) evidenziare gli eventuali vuoti normativi ai fini dell’aggiornamento della normativa di settore.

14. 1. Sandra Savino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , che deve avere in ogni caso carattere di progressività.

14. 110. Mantero, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Dall’Osso, Di Vita, Pesco.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: ed con le seguenti: limitatamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico aggiudicate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante la disciplina di cui alla presente lettera,

14. 111. Laffranco.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , in coerenza con il principio di cui all'articolo 1, lettera b).

14. 131. Sanga.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere una quota di compartecipazione al prelievo erariale sui giochi in favore delle Regioni a Statuto speciale.

14. 3. Sandra Savino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera e), alla parola: garantire premettere le seguenti: introdurre e.

14. 112. Balduzzi, Zanetti, Sottanelli, Sberna.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: , con adeguate forme fino alla fine della lettera con le seguenti: e garantendo forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con i principi delle norme di attuazione della presente lettera.

14. 127. Causi, Ginato, Basso, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Garavini, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Miotto, Pelillo, Petrini, Ribauda, Rostan, Sanga, Pastorino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: distanza dai luoghi sensibili aggiungere le

seguenti: , anche per le concessioni già avviate,

- 14. 113.** Baroni, Cecconi, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: sale da gioco e di con le seguenti: nuove sale da gioco e di nuovi.

Conseguentemente, alla lettera e-bis), sostituire le parole: sale da gioco e di con le seguenti: nuove sale da gioco e di nuovi.

- 14. 132.** Sanga.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: nonché in materia di installazione aggiungere le seguenti: , che deve essere in proporzione agli abitanti residenti,

- 14. 114.** Cecconi, Baroni, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Dall’Osso, Di Vita, PESCO.

Commissione	Governo

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) garantire agli enti locali la possibilità di regolamentare la dislocazione di sale da gioco e punti vendita che si occupano di scommesse e gioco d’azzardo;.

- 14. 10.** Sandra Savino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera e-bis) aggiungere le seguenti:

e-ter) conferire ai comuni le attribuzioni in materia di autorizzazione e pianificazione delle sale da gioco e dei punti vendita di cui alla precedente lettera, da esercitarsi mediante proprio regolamento;

e-quater) conferire alle regioni il potere sostitutivo rispetto ai comuni inadempienti all’obbligo di emanare il regolamento di cui alla precedente lettera.

- 14. 104.** Quaranta, Lavagno, Paglia, RAGOSTA.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: fondi di investimento aggiungere le se-

guenti: per quote pari o superiori alla soglia del 5 per cento.

14. 12. Vignali.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , comunque nel rispetto dei criteri di semplificazione previsti dall'articolo 25 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

14. 133. Sanga.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sopprimere la lettera g-ter).

14. 115. Balduzzi, Zanetti, Sottanelli, Sberna.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: e prevedere un controllo

diretto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli della rete telematica a cui sono collegati gli apparecchi da gioco.

14. 116. Ruocco, Pesco, Pisano, Villarosa, Barbanti, Cancelleri.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: della raccolta di gioco in ambienti *aggiungere le seguenti:* , chiusi e non visibili all'esterno,

14. 117. Mantero, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Dall'Osso, Di Vita, Pesco.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera m), dopo la parola: installati *aggiungere le seguenti:* e della previsione del divieto di qualsiasi forma di intrattenimento dal quale possa conseguire un'alterazione della percezione del contesto e del tempo.

14. 118. Pesco, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Barbanti, Ruocco.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: ; previsione, per ogni comune, di un limite massimo di apparecchi da gioco proporzionale al numero di abitanti.

14. 24. Pesco, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Ruocco, Barbanti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) introduzione di un intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra una partita e l'altra;

14. 119. Pesco, Cancelleri, Ruocco, Villarosa, Pisano, Barbanti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

14. 35. Miotto.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera o), sostituire la parola: deflazione con la seguente: definizione.

14. 36. Vignali.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole: , anche agevolata e accelerata,

14. 37. Ginato, Garavini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: alle lettere m) ed n) con le seguenti: alla presente legge ed evitare casi di crisi irreversibili del rapporto concessorio che possano compromettere le entrate erariali.

14. 134. Sanga.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le parole:, da attuarsi anche con la definizione di un'apposita *task force* da costituire presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

14. 39. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) stabilire opportune intese ed accordi con gli Stati confinanti o prossimi, nei quali sono liberalizzate le case da gioco, ai fini del contrasto del gioco illecito e delle ludopatie;

14. 40. Sandra Savino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

p-bis) attivazione di modalità di sostegno alle forme di collaborazione tra enti locali, servizi sanitari e realtà del terzo

settore impegnate nei programmi di recupero di coloro che sono affetti da dipendenza da gioco nonché delle loro famiglie;

14. 41. Sandra Savino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera q), dopo le parole: giochi pubblici aggiungere le seguenti: , su quota parte prelevata dalle vincite e su quota parte prelevata dalla remunerazione dei concessionari.

14. 42. Pesco, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Ruocco.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera q) dopo le parole: giochi pubblici aggiungere le seguenti: , nonché degli aggi e dei compensi destinati agli operatori e ai concessionari.

14. 43. Miotto.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera q), dopo le parole: un apposito fondo aggiungere le seguenti; da ripartire tra le regioni.

14. 44. Sandra Savino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

q-bis) definizione di adeguate forme di sostegno alle azioni a carattere informativo e preventivo sviluppate dagli enti locali sui rischi connessi al gioco d'azzardo, nonché ad altre forme di sensibilizzazione ritenute opportune per raggiungere il più ampio numero di cittadini con l'obiettivo di promuovere stili di vita sani;

14. 47. Sandra Savino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

q-bis) introduzione di misure, in materia di gioco d'azzardo, finalizzate alla tutela, alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico e dei loro familiari,

nonché per la protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili.

14. 120. Binetti, Sberna.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

q-bis) potenziamento, anche sulla base delle valutazioni dell'osservatorio di cui all'articolo 7, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dei programmi di contrasto al gioco d'azzardo patologico e specialmente di quelli a contenuto preventivo ed educativo, anche mediante la promozione di iniziative di informazione rivolte ai titolari, ai gestori e al personale degli esercizi ove è ordinariamente praticato il gioco;

14. 128. Balduzzi, Binetti, Zanetti, Sottanelli, Sberna.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera r), sostituire le parole: divieto di pubblicità con le seguenti: limitazione della pubblicità.

14. 51. Vignali.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo un rafforzamento delle sanzioni previste in caso di inosservanza delle disposizioni normative vigenti.

14. 122. Binetti, Sberna.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

r-bis) introduzione del divieto della propaganda pubblicitaria, in qualsiasi forma diretta o indiretta, dei giochi anche accessibili *on line* che prevedono vincite in denaro e di qualsiasi altra forma di gioco d'azzardo o scommessa anche connessa a competizioni sportive a livello comunale, regionale o nazionale, rafforzando al contempo il monitoraggio, il controllo e la verifica del rispetto e l'efficacia del divieto previsto dalla presente lettera, con particolare riguardo all'obiettivo della tutela dei minori;

14. 129. Baroni, Cecconi, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Dall'Osso, Di Vita, Pesco.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

r-bis) introduzione del divieto assoluto di pubblicità per i giochi d'azzardo pato-

logico e per i giochi che possono indurre comportamenti compulsivi dannosi per la salute.

14. 123. Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa, Barbanti, Cancelleri.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

r-bis) previsione in ogni caso del divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro nella cartellonistica stradale, sui mezzi di trasporto pubblici e privati e nelle fasce protette delle trasmissioni radiofoniche e televisive.

14. 52. Sandra Savino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

r-bis) introduzione del divieto di pubblicità nelle fasce protette delle trasmissioni radiofoniche e televisive e, sempre, per i giochi con vincita in denaro che inducono comportamenti compulsivi.

14. 100. Basso.

Commissione	Governo

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

r-bis) previsione di una limitazione massima della pubblicità riguardante il gioco *on line*, specie ove praticato da soggetti che non conseguono concessione statale di gioco.

14. 121. Causi, Ginato, Basso, Bargerò, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Garavini, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Loldolini, Miotto, Pelillo, Petrini, Ribaudò, Rostan, Sanga, Pastorino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera s), dopo le parole: autoesclusione dal gioco aggiungere le seguenti: a distanza.

14. 53. Vignali.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera s), sopprimere le parole da: , basato fino alla fine della lettera.

14. 54. Miotto.

Commissione	Governo

Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

s-bis) introduzione di modalità di pubblico riconoscimento e di sostegno agli esercizi commerciali che si impegnano, per un determinato numero di anni, a rimuovere o a non installare apparecchiature per giochi con vincita in denaro.

14. 101. Basso.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

s-bis) istituzione di forme di sostegno o pubblico riconoscimento ai servizi pubblici che decidono di non inserire il gioco d'azzardo nelle proprie attività d'impresa (cosiddetti locali *slotfree*);

***14. 55.** Sandra Savino.

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

s-bis) istituzione di forme di sostegno o pubblico riconoscimento ai servizi pubblici che decidono di non inserire il gioco d'azzardo nelle proprie attività d'impresa (cosiddetti locali *slotfree*);

***14. 124.** Pesco, Pisano, Villarosa, Cancellieri, Ruocco, Barbanti.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera t), dopo le parole: identità del giocatore aggiungere la seguente:; reddito.

14. 56. Marco Di Stefano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sopprimere la lettera u).

14. 102. Franco Bordo, Palazzotto, Lavagno, Paglia, Ragosta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera u) con la seguente:

u) anche a fini di rilancio, sostegno, sviluppo e tutela, in particolare, del settore ippico nazionale, non solo dal punto di vista zootecnico, ma anche sociale, così da garantire una autonomia tecnico-gestionale ed economica grazie alla raccolta delle scommesse sulle proprie manifestazioni agonistiche:

1) promuovere l'istituzione, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di una Agenzia autonoma per la promozione, sviluppo e tutela dell'ippica nazionale, che svolge funzioni di supporto tecnico-amministrativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per le strategie di

sostegno agri-zootecnico allo sviluppo e al miglioramento qualitativo e quantitativo sia delle razze equine da competizione (Sella, Purosangue Inglese e Trottatore italiano), che delle altre razze di equidi autoctone, e gestisce l'anagrafe degli equidi e, quindi, dei « Libri Genealogici di Razza », nonché la programmazione e promozione delle attività allevatoriali;

2) stabilire che l'Agenzia provvede, sotto vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, all'organizzazione e programmazione agonistica di eventi e manifestazioni ippiche, all'attività di controllo *antidoping* e di genetica, alla pianificazione dei giochi e scommesse, al monitoraggio e controllo della raccolta delle stesse, di concerto con l'Agenzia delle dogane, così da consentire autonomia finanziaria all'ippicoltura nazionale per il raggiungimento di elevati *standard* qualitativi e la conseguente salvaguardia occupazionale dell'intera filiera, nonché il sostegno del fondo previdenziale e assistenziale degli operatori del settore;

3) prevedere che all'Agenzia siano iscritti gli allevatori e i proprietari di cavalli da trotto, galoppo e sella, le società di gestione degli ippodromi, purché soddisfino i requisiti stabiliti dai decreti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le figure professionali come allenatori e *driver*/fantini dei settori del trotto, del galoppo e della sella; prevedere, inoltre, che tutte le categorie ippiche summenzionate, provvedano alla nomina dei rispettivi componenti nella Consulta nazionale ippica (C.N.Ip.);

4) prevedere che l'Agenzia, in accordo con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, abbia il compito di redigere il « codice etico » del settore ippico nazionale e le regole per il funzionamento della giustizia sportiva prevedendo la clausola compromissoria obbligatoria per i componenti del settore; prevedere, inoltre, che l'Agenzia, collabori con il Ministero della salute, con le strutture di ricerca universitarie, con la Federazione nazionale ordine dei veterinari

italiani, le società scientifiche di riferimento ippico, per l'individuazione ed applicazione delle norme di sanità animale, dei requisiti di benessere del cavallo e di prevenzione e contrasto del fenomeno del *doping*, il tutto nel pieno rispetto di salvaguardia dei principi di bioetica e di sanità animale;

5) prevedere che l'Agenzia sia sottoposta alla vigilanza e controllo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e sia dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile e, per quanto concerne l'organizzazione, essa si conformi ai principi di separazione tra funzioni di indirizzo tecnico-amministrativo e funzioni di gestione delle risorse economiche e contabili, nel pieno rispetto della trasparenza, correttezza ed imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione;

6) definire d'intesa tra il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'ausilio dell'Agenzia delle dogane, lo Statuto provvisorio dell'Agenzia ed il relativo regolamento di amministrazione e contabilità, fissandone anche i criteri di formazione;

7) prevedere l'istituzione di un fondo di dotazione per l'espletamento delle attività dell'Agenzia alimentato da parte delle quote di raccolta delle scommesse ippiche, ed attraverso la cessione dei diritti televisivi degli eventi ippici, nonché dai contributi d'iscrizione al fondo delle diverse categorie ippiche, contributo che deve differenziato nel valore;

8) riordinare, d'intesa tra il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'ausilio dell'Agenzia delle dogane, la disciplina delle scommesse ippiche, con la previsione:

a) della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 78 e l'80 per cento da destinare al pagamento delle vincite (*payout*);

b) dell'unificazione dei totalizzatori – totalizzatore unico – al fine di gestire unitariamente le scommesse ippiche, per ottenerne l'ottimizzazione gestionale sia in termini tecnici che economici-finanziari;

9) istituire, per ogni specifica figura del settore, l'Albo nazionale degli allevatori e proprietari del trotto, galoppo e sella, delle figure professionali quali: allenatori, *driver*/fantini e delle società di gestione degli ippodromi, prevedendo per tutti i predetti soggetti, requisiti di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva necessari per essere iscritti;

10) prevedere che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali approvi piani pluriennali per il sostegno e lo sviluppo dell'allevamento ippico nazionale, adeguatamente predisposto dagli organi competenti dell'Agenzia, nonché la programmazione annuale delle manifestazioni ed eventi agonistici;

11) prevedere che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, istituisca l'Albo nazionale dei componenti le giurie, ispettori corsa e *antidoping* e dei medici veterinari fiduciari dell'Agenzia, nonché provveda alla definizione delle regole per il funzionamento della Giustizia sportiva, assicurando l'esercizio della Giustizia sportiva di secondo livello;

12) prevedere che il laboratorio UNIRE Lab s.r.l., attualmente nella piena disponibilità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a seguito della soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, disposta dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, venga strutturato all'interno dell'Agenzia.

14. 105. Franco Bordo, Palazzotto, Paglia, Lavagno, Ragosta.

Commissione	Governo

Al comma 1, sostituire la lettera u) con la seguente:

u) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico:

1) promuovere l'istituzione dell'Unione ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo dell'Unione ippica italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei *gentlemen* e degli altri soggetti della filiera ippica;

2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti all'Unione ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da eventuali giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017;

3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo delle corse ippiche, nonché all'Unione ippica italiana, anche in collaborazione con l'Amministrazione economico-finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, nonché istituzione di un ufficio scommesse ippiche per l'assolvimento delle attività relative, che lavori in stretta collaborazione con l'Unione ippica italiana, attivando in tempi

brevi, di concerto con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le modifiche e le innovazioni necessarie al rilancio della scommessa su base ippica;

4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche:

4.1) previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite;

4.2) previsione dell'accettazione della giocata con un appropriato periodo temporale antecedente, rispetto all'inizio dell'evento sportivo ippico;

4.3) estensione, ove possibile, della quota fissa agli eventi ippici;

4.4) assegnazione in esclusiva dell'offerta di scommesse ippiche su tutto il territorio nazionale, mediante gara pubblica, a un soggetto che non abbia interessi diretti o indiretti alla distribuzione e gestione di altri tipi di scommesse;

4.5) unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi;

5) riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche effettuate dentro e fuori dagli ippodromi. In ogni caso detto prelievo non può essere superiore al prelievo fiscale meno elevato applicato ad altri tipi di scommesse offerte sul territorio nazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I decreti legislativi recanti attuazione del comma 2, lettera u), sono adottati di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

14. 106. Russo, Faenzi.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera u), sostituire i numeri da 1 a 4) con i seguenti:

1) assegnazione in esclusiva dell'offerta di scommesse ippiche su tutto il territorio nazionale, mediante gara pubblica, a un soggetto che non abbia interessi diretti o indiretti alla distribuzione e gestione di altri tipi di scommesse;

2) riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche effettuate dentro e fuori dagli ippodromi. In ogni caso detto prelievo non può essere superiore al prelievo fiscale applicato ad altri tipi di scommesse offerte sul territorio nazionale;

3) unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi.

14. 125. L'Abbate.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera u), numeri 1), 2) e 3), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: della Lega con le seguenti: dell'Unione.

14. 61. Russo, Faenzi.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera u), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché un contributo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, a valere sulle entrate maturate annualmente, compreso fra il 2 ed il 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente, relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento e da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti, fino all'anno 2017.

14. 62. Faenzi, Russo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera u), numero 2), sopprimere le parole: e dai giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi.

14. 103. Franco Bordo, Palazzotto, Lavagno, Paglia, Ragosta.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera u), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: , nonché istituzione di un ufficio scommesse ippiche per l'assolvimento delle attività relative, che lavori in stretta collaborazione con la Lega ippica attivando in tempi brevi, di concerto con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le modifiche e le innovazioni necessarie al rilancio della scommessa su base ippica.

14. 63. Faenzi, Russo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera u), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con decreto del direttore generale dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dispone:

a) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi;

b) l'adozione, a seguito dell'attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare: un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuare sulle scommesse e sui giochi ippici a totalizzatore, compreso tra il 24 e

il 26 per cento della raccolta; una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite, denominata « *payout* », compresa tra il 74 e il 76 per cento.

14. 64. Faenzi, Russo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

5) stabilire nell'ambito del riordino della disciplina delle scommesse ippiche, l'accettazione della giocata con un appropriato periodo temporale antecedente, rispetto all'inizio dell'evento sportivo ippico.

14. 66. Russo, Faenzi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

5) la possibilità di valutare nell'ambito del riordino della disciplina delle scommesse

messe ippiche, anche la quota fissa estesa agli eventi ippici.

14. 67. Russo, Faenzi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

5) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi, da attuare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. 68. Faenzi, Russo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

5) provvedere all'assegnazione in esclusiva dell'offerta di scommesse ippiche su

tutto il territorio nazionale, mediante gara pubblica, a un soggetto che non abbia interessi diretti o indiretti alla distribuzione e gestione di altri tipi di scommesse.

14. 69. Catania, Zanetti, Sottanelli, Sberna.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

5) riduzione del prelievo fiscale delle scommesse ippiche effettuate dentro e fuori dagli ippodromi; in ogni caso detto prelievo non può essere superiore al prelievo fiscale meno elevato applicato ad altri tipi di scommesse offerte sul territorio nazionale.

14. 70. Catania, Zanetti, Sottanelli, Sberna.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

v) rivedere la disciplina del gioco pubblico per renderlo occasione di sviluppo

delle capacità intellettive ed accrescimento culturale.

14. 126. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Barbanti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

v) previsione di una relazione al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze, sul settore del gioco pubblico contenente i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, i risultati economici della gestione e i progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità.

14. 130. Causi, Ginato, Basso, Bargerò, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Garavini, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Miotto, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga, Pastorino.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14)

ART. 15.

(Fiscalità energetica e ambientale).

Sopprimerlo.

15. 100. Pesco, Ruocco, Villarosa, Cancelleri, Barbanti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in particolare sul lavoro aggiungere le seguenti: generato dalla green economy.

15. 4. Bratti, Mariani, Braga, Realacci.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 15)

* * *

ART. 16.

(Disposizioni finanziarie).

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 16)

PAGINA BIANCA

€ 4,00



17EME000430